

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 31/01/2023

•

### FATTO

I tre ricorrenti, rispettivamente in qualità di figli e coniuge del de cuius, lamentano la mancata liquidazione dei seguenti rapporti intestati a quest'ultimo, in essere presso l'intermediario convenuto:

1) Deposito libero n. \*\*\*234; 2) Deposito libero n. \*\*\*665; 3) Polizza n\*\*\*408/000; 4 ) Polizza n. \*\*\*198/000; 5) Saldo contabile €. 2.068,04 (£. 3.996.016).

Dopo aver infruttuosamente esperito il reclamo, chiedono all'Arbitro di condannare la banca resistente a versare gli importi rinvenienti dai suddetti rapporti.

Costitutosi, l'intermediario ritiene il ricorso infondato per i motivi che seguono.

In primo luogo evidenzia che la sezione "oggetto della controversia" presente nel modulo del ricorso risulta tagliata e interrotta; ciò posto ai fini della formulazione delle difese, dichiara di fare riferimento alle comunicazioni del 05/07/2021, 10/09/2021 e 01/08/2022 allegate al ricorso.

Ciò premesso rileva quanto segue:

-I ricorrenti, con le missive sopra citate, esibivano una certificazione della banca datata 22/01/2001 nella quale venivano indicati come riconducibili al de cuius i rapporti sopra richiamati ai punti 1-4 del ricorso, con il saldo contabile di cui al punto 5 indicato come saldo contabile complessivo dei depositi liberi di cui ai punti 1 e 2 e non come voce separata, cointestati con il coniuge del de cuius.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In virtù di ciò, chiedevano alla Banca di fornire informazioni sullo stato dei rapporti suindicati e di liquidare le relative giacenze in favore degli eredi.

- La prima richiesta formulata in tale senso (tramite legale), come da documentazione allegata dagli stessi Ricorrenti, era datata 05/07/2021 e perveniva alla Banca in pari data, ossia a distanza di oltre venti anni dal rilascio della certificazione summenzionata.

-La Banca riscontrava con lettera del 23/08/2021 (allegata al Ricorso) rilevando in primo luogo l'assenza dell'incarico conferito al legale e chiedendone l'esibizione per il prosieguo dell'istruttoria, oltre a copia della documentazione successoria, ma precisando, di essere tenuta alla conservazione della documentazione e delle informazioni richieste per un periodo non superiore a dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, intendendosi per ultima registrazione anche l'estinzione del rapporto. In virtù di ciò, dichiarava che, laddove i rapporti oggetto di indagine fossero estinti da oltre dieci anni, non risulterebbe più alcuna evidenza degli stessi presso l'Anagrafe Generale della Banca e pertanto di essere impossibilitata a fornire alcunché.

-Faceva inoltre presente che dalle verifiche preliminari svolte al momento della ricezione della richiesta del luglio 2021, nell'Anagrafica Generale non risultavano evidenze di rapporti attivi intestati o cointestati al de cuius, né di rapporti estinti entro dieci anni dalla richiesta pervenuta.

- L'odierno procuratore dei ricorrenti con missiva del 10/09/2021 allegava la documentazione successoria e il conferimento di incarico ed affermava che i rapporti tra parte resistente e i ricorrenti "non si sono mai interrotti, in quanto i depositi liberi sono da sempre appoggiati sul c/c n. \*\*\*08309", originariamente intestato al de cuius ed alla moglie e, successivamente, a quest'ultima e ad uno dei figli (il ricorrente principale).

- Con lettera del 01/08/2022 gli istanti reiteravano la richiesta di liquidazione.

- La Banca rispondeva con missiva del 24/08/2022 (allegata al ricorso) nella quale ribadiva quanto già affermato, precisando che i depositi a risparmio non necessitano di essere "appoggiati" ad alcun rapporto e che il conto corrente \*\*\*8309 risultava acceso il 01/02/2017 direttamente a nome del ricorrente principale e dalla madre e non risultava dunque riconducibile al de cuius.

Da ultimo eccepisce l'inammissibilità della richiesta avanzata all'ABF dai ricorrenti di accertare i rapporti intestati al de cuius, attività che presupporrebbe di sostituirsi alla Banca nelle ricerche da svolgere nelle anagrafiche.

Conclude affinché il collegio non accolga il ricorso

## DIRITTO

I ricorrenti agiscono in qualità di eredi del de cuius (essendo i due unici figli ed il coniuge di questi) al fine di ottenere la liquidazione degli importi rinvenienti da alcuni rapporti intestati a quest'ultimo.

Il ricorso è in parte fondato.

Preliminarmente il Collegio afferma la piena legittimazione dei ricorrenti, suffragata da adeguata documentazione prodotta dagli stessi, in qualità di eredi del de cuius intestatario dei rapporti bancari in oggetto.

A sostegno della propria domanda parte ricorrente produce una certificazione, rilasciata dall'intermediario resistente, il 22/01/2001 in cui lo stesso intermediario attesta, con una dichiarazione che per il suo contenuto configura una ricognizione di debito, l'esistenza dei rapporti sopra richiamati in questione con un saldo creditore a favore del de cuius, al momento del suo decesso, che risulta pari ad € 33.704,69, di cui € € 2.063,67 (e non €



2.068,04 come sostenuto dagli istanti) riferibili ai cd. depositi liberi ed € 31.641,02 riferibili a due polizze.

La resistente nelle controdeduzioni ha tuttavia dedotto che da indagini effettuate presso l'Anagrafica Generale non risulterebbe alcun rapporto intestato al de cuius, né attivo, né estinto.

Espone inoltre che, qualora eventuali rapporti fossero stati estinti oltre un decennio prima dell'istanza presentata nel luglio 2021 l'evidenza dell'estinzione non sarebbe in ogni caso più disponibile, dichiarando che dalle verifiche preliminari già svolte al momento della ricezione della richiesta del luglio 2021, nell'Anagrafica Generale non risultavano evidenze di rapporti attivi intestati o cointestati al de cuius né di rapporti estinti entro dieci anni dalla richiesta pervenuta.

Sul punto la stessa eccepisce il decorso del termine decennale, previsto dagli artt. 2220 c.c. e 119 TUB, entro il quale la Banca era tenuta a conservare la documentazione inerente i rapporti citati pertanto "la Banca non è in grado di fornire alcuna informazione in merito, circostanza che impedisce anche di accogliere le pretese economiche avanzate".

In sostanza la resistente implicitamente sostiene che i predetti rapporti sarebbero stati estinti successivamente al rilascio della certificazione, ma di non essere in grado di produrre l'evidenza dell'estinzione in quanto – verosimilmente – avvenuta antecedentemente al luglio 2011 (oltre dieci anni prima dell'istanza di liquidazione).

Si tratta tuttavia di rilievi ed eccezioni che ad avviso del Collegio non consentono di contrastare la pretesa del ricorrente, suffragata della già richiamata certificazione rilasciata nel 2001 dall'intermediario che, come si è detto, assume rilievo di ricognizione di debito.

Invero, ai sensi dell'art. 1988 c.c.: "La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria".

Secondo l'orientamento della consolidata giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. n. 6353/2022) il riconoscimento del debito - che nel caso di specie pare assumere i tratti di una ricognizione "titolata" - per un verso determina un'astrazione meramente processuale in virtù della quale il soggetto alla quale è rivolta è esonerato dall'onere di provare il rapporto fondamentale (tale profilo rileva, nello specifico, nella ricognizione "pura"), dall'altro pone a carico del promittente l'onere di fornire la prova dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto stesso. Il che tuttavia non è accaduto, non rilevando al riguardo il decorso del termine decennale indicato dall'art. 2220 c.c. per la conservazione delle scritture contabili e nell'art. 119 TUB per la conservazione della documentazione inerente le operazioni bancarie, termine che, essendo riferito ad un obbligo dell'intermediario, non implica che lo stesso sia sollevato dall'onere di provare, dinanzi ad una propria ricognizione di debito, l'estinzione dei rapporti che assume avvenuta oltre il predetto termine, analogamente a quanto la giurisprudenza ritiene con riguardo alle ragioni di credito vantate nei confronti del cliente (Cass. n. 22183/2015; conf.: Cass. n. 1842/2011 e Cass. n. 21466/2013).

Ancor meno può assumere rilevanza sotto il profilo probatorio la mera allegazione, fornita dalla banca, di non aver rinvenuto alcun rapporto intestato al de cuius all'esito di una ricerca presso l'Anagrafica Generale".

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto dei ricorrenti alla restituzione dell'importo complessivo di € 33.705,00, nei sensi di cui in motivazione.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO